

**Assicurazione R.C.A. – C.V.T. – INFORTUNI CONDUCENTE
dei mezzi dell'Autoparco dell'Ente**

**Regione Siciliana
ENTE PARCO DEI NEBRODI**

C.da Pietragrossa/S.S. 113 – 98072 CARONIA (ME)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
R.C.A. - CVT
INFORTUNI CONDUCENTE
DEI MEZZI DELL'AUTOPARCO DELL'ENTE
(LOTTO 1)**

Edizione 13/11/2023

Il presente capitolato consta di n. 06 pagine, inclusa la presente.

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco dell'Ente contro:

- la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dalla Legge n° 990/69 e successive modifiche;
- i rischi accessori alla RCA (C.V.T. (Corpi Veicoli Terrestri) – Infortuni conducente);



Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi della tariffa aziendale utilizzata e la percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell'offerta. L'applicazione di tale percentuale di sconto – imm modificabile - sarà riconosciuta per tutta la durata del servizio.

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma “bonus/malus” ovvero “tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri” e le condizioni del presente capitolato si intenderanno integrate dalla condizione speciale a tal uopo utilizzata dall'Impresa assicuratrice.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco dell'Ente, contro il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n° 990/69).

La garanzia obbligatoria di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli soggetti all'obbligo assicurativo del titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n° 990/69), con massimale unico non inferiore ad € 7.750.000 (elevato ad € 32.000.000,00 limitatamente agli autobus e “scuolabus”) - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli.

Inoltre la garanzia dovrà essere operante:

- sia all'esterno che all'interno delle aree cortilizie dell'Ente;
- durante il carico e scarico;
- durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti -;
- per la circolazione del veicolo in aree private; per la circolazione nelle aree aeroportuali;
- anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività aziendali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti;
- per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento;
- personale e autonoma responsabilità dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo medesimo.

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare.

All'atto della consegna da parte dell'Ente Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest'ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all'offerta, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.



Sezione rischi accessori alla RCA (C.V.T. – INFORTUNI CONDUCENTE)

Premesso che per rischi accessori si intendono le garanzie sopra i mezzi oggetto della presente gara, nonché eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano dallo stesso essere utilizzati, durante la loro circolazione o giacenza all'aperto o sottotetto a locali, riferite ai seguenti accadimenti:

- Incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio in genere, esclusi ordigni esplosivi (senza alcuna franchigia e/o scoperto); Sono equiparati ai danni da incendio, oltre ai danni provocati direttamente dall'ignizione del mezzo assicurato, anche i danni da esso subiti per propagazione, convenzione e conduzione di calore, sviluppo di gas e vapori, deposito di residui carboniosi della combustione, per effetto della reazione isoterma da incendio anche se sviluppatosi in altri enti non assicurati.
- Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Ente Contraente, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti - tentati o consumati - ;
- Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni;
- Furto, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto);
- Infortuni del conducente - assicurato in forma anonima - alla guida dei mezzi aziendali di cui all'elenco di riferimento subiti in conseguenza:
 - di un incidente di circolazione occorso al mezzo identificato nell'elenco di riferimento ovvero quello di proprietà utilizzato per missione o per adempimenti di servizio esterno;
 - di altri eventi strettamente connessi con la circolazione dello stesso;
 - dello svolgimento di attività di fortuna sul mezzo, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare, ciascuno marcato con le sigle:

INCENDIO	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
ATTI VANDALICI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Atti vandalici e dolosi;
EVENTI NATURALI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Eventi naturali;
FURTO	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Furto, rapina, estorsione;
CRISTALLI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia Danni in genere ai vetri e/o ai cristalli;
INFORTUNI	intendendosi richiesta sul mezzo	la garanzia infortuni conducente del mezzo;
TUTTE	intendendosi richieste sul mezzo	tutte le anzidette garanzie.

indicando anche i tassi di premio in promille applicati sulle somme assicurate di ogni veicolo per ciascuna delle seguenti garanzie:

- **Incendio**, azione del fulmine, esplosione, scoppio – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- **Atti vandalici** e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, il Contraente, suoi amministratori, rappresentanti, consiglieri e dipendenti) - tentati o consumati – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- **Eventi naturali**: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni
- **Furto**, rapina, estorsione - tentati o consumati – fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- Danni in genere ai vetri e/o ai **cristalli** dei mezzi, con la precisazione che in questo caso dovrà essere indicato esclusivamente un premio fisso per mezzo poiché la garanzia viene prestata con somma assicurata predeterminata (fino alla concorrenza di € 1.500,00);
- **Infortuni** conducente dei mezzi dell'autoparco dell'Ente, con la precisazione che in questo caso dovrà essere indicato esclusivamente un premio fisso per mezzo poiché la garanzia viene prestata con somma assicurata predeterminata per ogni persona assicurata in forma anonima (per il caso di morte € 50.000,00 - per il caso di invalidità permanente € 150.000,00);

Sia l'offerta economica che i tassi di premio in promille dovranno essere comprensivi delle imposte di legge attualmente in vigore.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – LOTTO 1)
Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE

In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito il valore a nuovo dello stesso almeno per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di sinistro con danno parziale (cioè danno che comporti la riparabilità del mezzo assicurato, nonché la convenienza economica della riparazione stessa) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di prima immatricolazione, successivamente l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura del 10% per ogni anno di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

E' prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l'inclusione in garanzia per i rischi accessori di ogni eventuale altro mezzo di trasporto che in futuro possa dallo stesso Azienda Contraente essere utilizzato ed assicurabile per la R.C.A. ai sensi del titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ex Legge n° 990/69) – anche se non in circolazione.

L'impresa si impegna a riconoscere congruo per tutta la durata dell'assicurazione il valore assicurato, comprensivo degli accessori - anche fonoaudiovisivi - e degli allestimenti speciali installati a bordo degli automezzi, come da somme indicate in elenco

I tassi di premio in promille (premio fisso per la garanzia dei vetri e/o ai cristalli) resteranno invariati per l'intero periodo contrattuale e saranno applicabili anche per eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano essere utilizzati dall' Azienda Contraente e che siano assicurabili nella sezione R.C.A.



NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verificano variazioni al numero dei mezzi, l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

Si precisa che è facoltà dell'Ente chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purchè ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e venga restituito il certificato di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione.

All'uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dall'Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

La Società assicuratrice si impegna ad espletare la ricezione delle denunce di sinistro, con periodicità settimanale, curandone il ritiro presso il domicilio dell'ufficio amministrativo mezzi dell'Ente Contraente e dandone alla stessa opportuna ricevuta, ovvero disporre di specifico Call Center per l'inoltro delle denunce di sinistro.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi aziendali di comune intesa con l'ufficio economato dell'Ente Contraente, così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – LOTTO 1)
Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE

I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l'Assicurato ne abbia avuta la possibilità, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diversa da quella indicata.

Il contratto decorre dalle ore 24 del 14.12.2023 e scadrà alle ore 24 del 14.12.2024. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e pertanto non occorre disdetta fra le Parti.

Il pagamento del premio avverrà in rate semestrali anticipate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scadenza.

Anche le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Il premio connesso ad eventuali variazioni all'elenco mezzi iniziale, avvenute nel corso di ogni annualità assicurativa, sarà oggetto di regolazione premio alla fine del periodo di assicurazione annuo ed il pagamento avverrà con le modalità di cui al comma precedente.

In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà la sospensione delle prestazioni di garanzia.

Fermo quanto sopra è facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla Società Assicuratrice la proroga temporanea del contratto fino ad ulteriori 12 mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

Entro il 14/12/2023 la Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare al domicilio dell'Ente – ufficio Autoparco - i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo inizialmente compreso nell'assicurazione.

Per le annualità successive si conviene che la consegna dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza, con le modalità di cui sopra.

In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto – comprese le procedure arbitrali previste dai capitolati -, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

Dopo la celebrazione della gara, l'Ente Contraente - ai fini della effettiva gestione del servizio - si riserva di produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato.

Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo del premio anticipato di prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – LOTTO 1)
Polizza RCA – CVT – INFORTUNI CONDUCENTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016 679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

In ordine alla presente assicurazione, il Contraente dichiara di avvalersi della collaborazione - ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 – del broker di assicurazione Flaccomio Assicurazioni Srl – Via Messina,15 - Palermo. In tal senso si da atto che ogni comunicazione fatta dalla Società Contraente al broker s'intenderà fatta come alla Società assicuratrice. La Società assicuratrice aggiudicataria del contratto e le eventuali coassicuratrici s'impegnano pertanto a riconoscere al broker le commissioni d'uso sui premi.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al. Governo in materia di normativa antimafia"), la stazione appaltante, l'impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente ed il broker dell'Ente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

La Stazione Appaltante, l'impresa assicuratrice aggiudicataria, il suo coverholder o agente, il broker dell'Ente e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l'appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.